

mato in concorrenza del primo; dimodochè, quando i componenti la sezione principale abbiano potuto, per avventura, supporre validamente eletto colui il quale aveva ottenuto il maggior numero di voti, sebbene non costituente il terzo del numero degli elettori iscritti, ne conseguita per necessità la supposizione che non avessero portata a sufficienza la loro attenzione nel senso anzidetto, per potersi ritenere verificata con piena certezza legale la concorrenza de' due candidati, tra cui si propone il ballottaggio.

Egli è adunque anche per questo motivo che l'ufficio IV, ritenendo egualmente che siasi contravenuto ad una disposizione importante di legge con essere mancata la proclamazione del ballottaggio nel momento che dall'ufficio centrale veniva esaminato il primo squittinio, ha concluso per la nullità dell'elezione.

In terzo luogo hannovi considerazioni di fatto suggerite dalla memoria di cui poco fa parlava alla Camera. L'erronea proclamazione del deputato ha potuto essere produttiva di gravi conseguenze sulla fede dovuta alla stessa, essendosi dal *Monitore Toscano* annunciata l'elezione definitiva del deputato Sergardi, avvenuta il 7 aprile 1861, e poscia ripetuta dai giornali semi-ufficiali la stessa notizia, che finalmente fu anche consacrata nella *Gazzetta ufficiale del regno*, in data del 10 corrente.

In conseguenza, egli è ben chiaro che quest'immensa pubblicità, che poté allontanare gli elettori dal concorrere alla seconda votazione, nella credenza che il deputato fosse stato già definitivamente eletto nella prima, come capace di produrre serie conseguenze, deve contribuire anche più a rifermare la proposta dell'annullamento dell'elezione.

Infine, a sostegno di tale proposta, non è da trasandarsi un'altra osservazione, ossia che, se l'elezione volesse convalidarsi ad onta de' gravi vizi finora dimostrati, rimarrebbe sempre dubbio, se tra gli elettori concorsi alla seconda votazione vi fossero quelli che presero parte alla prima, o se invece fossero del tutto diversi; stantechè il numero totale degli elettori iscritti essendo di 675, come ho detto in principio, è capace di contenere in sè tanto i 275 elettori che votarono nel primo scrutinio, quanto i 290 che votarono nel secondo.

In conseguenza, a nome del IV ufficio, io propongo alla Camera l'annullamento dell'elezione del collegio di Montalcino nella persona del signor Sergardi.

ANDREUCCI. Io sono di opinione contraria a quella del IV ufficio: a me parrebbe che accogliere le sue conclusioni fosse un rigore eccessivo, fosse un rigore inconciliabile collo spirito che ha informato tutte le decisioni della Camera sì nella presente, che nelle passate Legislature, in somiglianti questioni; poichè mi sembra che costantemente la nostra Camera siasi attenuta alla massima che tutte le forme stabilite dalla legge per regolare le operazioni elettorali siano effettuali; sicchè l'inosservanza che se ne verificò, non nuoccia alla validità dell'elezione, quando non ha nuociuto al fine ed effetto, a cui sono intese e preordinate; quando cioè s'abbia bene accertata e sincera la maggioranza degli elettori votanti a favore dell'eletto. Anche nel caso presente mi pare che sia questione mera di estrinseca forma. Infatti, ciò che la legge prescrive realmente, si fece. Pel risultato della prima votazione è certo che il signor Sergardi, comunque avesse il maggior numero di voti, non era eletto; perchè non aveva tanti voti che eguagliassero o superassero il terzo degli elettori iscritti. In questo caso la legge voleva che una seconda votazione di ballottaggio avesse luogo fra i due che maggior numero di voti avessero riportato nella votazione avvenuta. E

realmente una seconda votazione ebbe luogo nel giorno destinato dal reale decreto di convocazione, e fu votazione di ballottaggio fra i due candidati che avevano avuti maggiori voti.

Quindi, ripeto, ciò che la legge prescriveva, realmente e veramente fu fatto. Ma la legge vuole che, in caso siffatto, l'ufficio che presiede allo squittinio generale, nell'atto stesso di proclamarne il risultato, annunzi i nomi dei due candidati fra cui il ballottaggio devesi fare. Ciò, nel presente caso, non fu fatto; l'ufficio di Montalcino, invece di annunziare il ballottaggio ed i nomi dei due candidati fra cui doveva aver luogo, annunzia come definitivamente eletto il signor Sergardi.

Ciò è vero; e ciò certamente non è conforme alla legge; ma ciò avvenne unicamente per effetto di un inesplicabile e inescusabile errore; perchè manifestissimo era che 194 voti, che il signor Sergardi aveva riportati, non formavano il terzo di 675 onde si componeva il numero totale degli elettori iscritti. Ma se ciò è vero, vero è altresì che l'errore fu corretto e riparato, in guisa che la seconda adunanza elettorale seguì nel giorno prefisso dal decreto reale; e alla seconda votazione gli elettori concorsero in numero anche maggiore che alla prima. Quindi la questione si riduce ad una differenza di modo; l'effetto si ottenne, come si sarebbe potuto ottenere se ciò che la legge prescrive fosse stato letteralmente osservato.

Perchè dunque non debbe ammettersi per valevole in diritto, come fu valevole in fatto, la correzione e riparazione che si operò dell'errore commesso?

Si dice, se bene ho inteso gli argomenti sviluppati dall'onorevole relatore, si dice che, proclamata una volta come definitiva l'elezione del deputato, l'ufficio che presiede alle operazioni elettorali ha finito il compito suo, e non gli resta potestà alcuna di atti e funzioni ulteriori; e niuno ha diritto di prendere cognizione e giudicare della proclamazione fatta; niuno, fuorchè, colla suprema autorità sua, la Camera nostra. Non mi fermo a fare tutte le dichiarazioni che sarebbero opportune a questa teoria; se noi fossimo in tema in cui ragionevolmente si potesse far luogo a qualche cosa che si potesse chiamare un giudizio, quando in somma vi fosse un qualsiasi primordio di dubbio intorno alla regolarità della prima elezione, nella quale ipotesi ammetterei che si potesse invocare la teoria che si viene opponendo; ma non so ammetterla affatto nel tema in cui siamo. In questo tema non d'altro trattasi che d'un materiale errore di calcolo, intorno a cui non può nascere il menomo dubbio, non può istituirsi qualsiasi questione che dia luogo ad un giudizio di sorta.

In questo caso non so ammettere una teoria che proclama l'incorreggibilità e l'irreparabilità dell'errore, per modo che l'errore verrebbe ad avere efficacia di diritto e prevalere alla legge. Questi sarebbero senza meno gli effetti della teoria che si vorrebbe applicare, in quanto che per l'errore dichiarato e riconosciuto incorreggibile e irreparabile del seggio, avverrebbe che si dovessero considerare compiute e chiuse le operazioni elettorali, mentre la legge le riconosce incompiute e progredienti. L'errore dichiarato incorreggibile e irreparabile produrrebbe l'effetto d'impedire che le operazioni elettorali andassero a quel compimento che per legge dovrebbero avere; l'errore fatto così incorreggibile e irreparabile renderebbe assolutamente vano il decreto reale di convocazione.

L'elezione del deputato non potrebbe altrimenti aver luogo; occorrerebbe un'altra convocazione del collegio per nuovo decreto reale, acciocchè l'elezione seguisse; sicchè rimarrebbe,